

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2668

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VALIANTE, ALBANELLA, MAGORNO, BRUNO BOSSIO, CIRACÌ,
AMATO, ROMANINI, GIGLI, PAOLO ROSSI, CAUSIN, GRASSI,
PRINA, COCCIA, FIORONI, MELILLI, LUCIANO AGOSTINI, VENIT-
TELLI, FOLINO, SGAMBATO, IORI, CASELLATO, FIORIO, GULLO**

Disposizioni in materia di impiego di lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità da parte dei comuni

Presentata il 15 ottobre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento legislativo proposto è motivato dalla volontà di far fronte a eventuali necessità di organico da parte dei comuni e al tempo stesso di valorizzare i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Per queste finalità, il provvedimento mira a dare la possibilità ai comuni di ricorrere a questa specifica categoria di lavoratori, che hanno però diritto a svolgere mansioni in linea con l'attività precedentemente svolta, come specifica l'articolo 3.

L'articolo 4, al comma 1, sottolinea il carattere volontario della prestazione lavorativa. Il lavoratore infatti può rinunciare all'offerta di lavoro senza dare alcun tipo di motivazione. In caso, però, di nuova rinuncia, il lavoratore iscritto

nelle liste di mobilità perderà la sua indennità. Non si dà luogo alla perdita dell'indennità, viene specificato al comma 2 dello stesso articolo, qualora le attività offerte si svolgano in un luogo distante più di 50 chilometri da quello di residenza del lavoratore o in un luogo comunque non raggiungibile in 60 minuti con i mezzi pubblici di trasporto.

All'articolo 5 si prevede la possibilità, per l'ente comunale, di inserire i lavoratori in progetti obiettivo e di consentire agli stessi di beneficiare di una retribuzione che si andrà a sommare all'indennità di mobilità. Il lavoratore, così come prevede l'articolo 6, se aderisce alla proposta ricevuta dal comune, deve darne tempestiva comunicazione al centro per l'impiego al quale è iscritto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. Finalità della presente legge è quella di consentire ai comuni di impiegare i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di impiego di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità).

1. I comuni possono impiegare i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità per lavori di assistenza ai propri uffici e in caso di carenza nel proprio organico.

ART. 3.

(Tipologia dell'attività lavorativa).

1. Il comune deve assicurare che il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità sia impiegato in attività il più possibile conformi alla precedente mansione lavorativa svolta.

ART. 4.

(Adesione volontaria del lavoratore).

1. Il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità ha il diritto di rinunciare all'offerta di lavoro da parte del comune; in caso di successiva rinuncia è comunque prevista la perdita dell'indennità di mobilità.

2. Non è prevista la perdita dell'indennità di mobilità qualora l'offerta di lavoro riguardi attività che si svolgono in un luogo distante più di 50 chilometri da quello di residenza del lavoratore o comunque non raggiungibile in 60 minuti con i mezzi pubblici di trasporto.

ART. 5.

(Eventuale retribuzione).

1. I comuni possono inserire i lavoratori impiegati ai sensi della presente legge in progetti obiettivo e consentire agli stessi di beneficiare di una retribuzione, oltre all'indennità di mobilità.

ART. 6.

(Comunicazione al centro per l'impiego).

1. I lavoratori che aderiscono all'offerta di lavoro da parte del comune devono darne tempestiva comunicazione al centro per l'impiego al quale sono iscritti.

€ 1,00



17PDL0025770